



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 38 del 24.09.2019

OGGETTO: **Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addi **VENTIQUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18,45** e seguenti in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | Presenti | | | Presenti |
|----|-------------------------|----------|-----|----------------------------------|----------|
| 1) | Licciardello Sonia | SI | 10) | Patinella Claudio | SI |
| 2) | Donzi Antonio | SI | 11) | Arcidiacono Maria Antonella | SI |
| 3) | Bevacqua Danilo Rosario | SI | 12) | Cundari Angelo | NO |
| 4) | Cingari Carmelo | SI | 13) | Costantino Alessandro Carmelo | NO |
| 5) | Pietrocitto Rosa | SI | 14) | Sapia Mario | SI |
| 6) | Lo Turco Giancarlo | SI | 15) | Sofia Valentina | SI |
| 7) | D'Angelo Martina | SI | | | |
| 8) | Amoroso Mario Enzo | SI | | | |
| 9) | Galofaro Salvatore | SI | | | |

Presenti n. 013 **Assenti n. 02**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Geom. Danilo Bevacqua Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni.

Consiglieri Comunali giustificati: Costantino Alessandro e Cundari Angelo.

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: D'Angelo Martina, Donzi Antonio e Sofia Valentina.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente introduce la proposta di deliberazione di cui al punto n. 9 all'o.d.g. avente a oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021".

Il Consigliere Sofia lamenta la criticità, anche nell'anno in corso, della tardiva approvazione del bilancio di previsione che di fatto ne vanifica il contenuto e la portata programmatica; ritiene che la predisposizione di numerosi emendamenti, seppure tutti utili, snaturino il bilancio e ne facciano perdere la visione complessiva e d'insieme. Lamenta la mancata previsione e programmazione di interventi inerenti la cultura, il turismo, l'occupazione giovanile. Segnala la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che, seppure favorevole, formula tante raccomandazioni ed evidenzia diverse criticità. Dà atto che le suddette considerazioni sono da intendersi come una dichiarazione di voto contrario alla proposta di deliberazione in discussione.

Il Consigliere Cingari, collegandosi all'intervento della collega Sofia, critica il bilancio di previsione proposto lamentando la mancanza di una programmazione correttamente effettuata a inizio anno per dimostrare che un Paese turistico può cambiare; lamenta che i Comuni limitrofi riescono ad accedere a finanziamenti esterni, a differenza del Comune di Giardini Naxos che non presenta neanche le relative istanze o, se le presenta, non cura poi l'iter consequenziale; segnala la mancanza di programmazione o di fissazione delle priorità per gli interventi di manutenzione e/o di rilevanza igienico-sanitaria e addita l'Amministrazione di non accettare e/o provvedere secondo le segnalazioni dei Consiglieri in tal senso. Ritiene che la mancanza di programmazione sia resa evidente dall'approvazione di n. 5 emendamenti che rendono il documento un "bilancio fantasma". Non si dichiara convinto dai numeri e chiede diversi chiarimenti al Responsabile del II Settore in merito all'ammontare complessivo delle entrate e delle spese e al saldo di cassa, essendo gli stessi di non immediata intelligibilità nel bilancio.

Il Responsabile del II Settore, dott. Cavallaro, chiarisce che oggi il bilancio viene redatto sia secondo il criterio di competenza che di cassa, sicché i flussi di cassa possono discostarsi dalle previsioni di competenza. Evidenzia comunque che nella previsione di bilancio i flussi di cassa in entrata sono superiori a quelli in uscita.

Il Consigliere Cingari chiede chiarimenti circa la mancata previsione, a pag. 26 del bilancio, di apposita voce di spesa relativa agli abbonamenti scolastici, ma **il Responsabile del II Settore** chiarisce che il Consigliere si sta riferendo alla parte del bilancio relativa alle entrate; dà atto che nella parte relativa alle spese sono previste risorse per il rimborso degli abbonamenti scolastici, fermo restando che la competenza a decidere in merito è politica e non tecnica.

Il Consigliere Cingari replica che l'anno scorso l'Amministrazione non ha ritenuto di utilizzare risorse a tal fine e che invece reputa molto più utile rinunciare a qualche spreco per rimborsare gli abbonamenti e aiutare le famiglie che già hanno difficoltà a mantenere i figli a scuola. Continua poi a chiedere che incarichi di studio e consulenze il Comune affidi, viste le risorse stanziare in bilancio, e perché invece siano stanziare pochissime risorse per la formazione del personale che infatti non sa rispondere a quanto richiesto.

Il Responsabile del II Settore, dott. Cavallaro, pur specificando di aver già risposto a tali richieste in Commissione, chiarisce che le risorse previste per gli incarichi di studio si riferiscono all'incarico di esperto legale del Sindaco, mentre le risorse legate alla formazione sono stanziare secondo i vincoli massimi imposti dalla legge – che prevede limiti specifici a diverse voci di spesa – fermo restando che il personale fa formazione servendosi e partecipando per lo più alle iniziative a titolo gratuito.

Il Consigliere Cingari chiede poi chiarimenti circa le somme previste per "elezioni europee", visto un impegno di spesa in bilancio per € 30.000,00 quando per le elezioni europee sono stati liquidati nell'anno in corso € 35.000,00 e domanda in tal senso che copertura avesse tale determina di liquidazione. Chiede ancora che risorse siano previste in bilancio in materia igienico-sanitaria.

Il Responsabile del II Settore, dott. Cavallaro, chiarisce che la determina di liquidazione delle spese relative alle elezioni europee aveva regolare copertura e non ha alcuna connessione con le somme citate inserite nel bilancio che si riferiscono a una previsione – e non impegno – di spesa per elezioni – non specificamente europee – inserita, come già specificato in Commissione, perché a ridosso di ferragosto, quando è stato formato lo schema di bilancio, era in corso una crisi di governo e si prospettava la possibilità di elezioni politiche. In merito al secondo quesito, evidenzia che “materia igienico-sanitaria” rappresenta una macro-voce in cui rientra anche il servizio di igiene ambientale e specifica che lo stanziamento della missione che riguarda politiche ambientali e tutela del territorio ammonta a € 14.757.699,95.

Il Consigliere Cingari rammenta di segnalare da tre anni la puzza di fogna nella zona di Calcarone senza che nessuno intervenga o abbia intenzione di intervenire; invita allora l'Amministrazione – che è a conoscenza che dalla traversa di via Ischia alla via Tevere c'è puzza di fogna e che la fogna scarica nelle acque bianche - a dichiarare apertamente la propria intenzione di non intervenire così il Consigliere, suo malgrado, potrà chiedere l'intervento dell'USL.

In assenza di ulteriori interventi, **il Presidente** dà lettura degli emendamenti dal n. 1 al n. 5, specificando che gli stessi sono dotati dei pareri favorevoli richiesti dalla vigente normativa.

Il Responsabile del II Settore, dott. Cavallaro, come già specificato per gli emendamenti al D.U.P., rammenta che gli stessi si riferiscono soltanto all'annualità 2019, essendo collegati ai proventi delle sanzioni amministrative relative al Codice della strada, e che gli emendamenti dal n. 2 al n. 5 si riferiscono a spesa corrente e non in conto capitale come erroneamente indicato.

Il Presidente dà poi lettura degli atti di vincolo, dal n. 1 al n. 3, specificando che gli stessi rappresentano più un atto di indirizzo politico.

Il Consigliere Amoroso interviene per spronare l'Amministrazione per il completamento del cineteatro comunale prima della fine del mandato.

Il Sindaco riconosce l'utilità dell'opera per la Città ma ritiene che le risorse disponibili non siano sufficienti al relativo completamento. Preferisce non rispondere a quanto detto e lamentato nella seduta odierna ma vuole sottolineare che la prima vittima della mancanza del bilancio di previsione fino ad ora è stata proprio l'Amministrazione che si è ritrovata in piena stagione turistica senza poter fare nulla. Specifica che si è arrivati a questa situazione per difendere la stabilizzazione, rammentando che il procedimento da seguire prospettato dall'Organo di revisione in fase di istruttoria della proposta sul fabbisogno del personale, propedeutica al bilancio, non garantiva di poter definire la stabilizzazione stessa. Esorta poi l'Assemblea a non dimenticare che il Comune è al settimo anno del Piano di riequilibrio e che circa un milione di euro l'anno vengono destinati per far fronte ai debiti inseriti nello stesso e si dichiara, al di là dei disservizi che si possono registrare, orgoglioso di essere tra i pochissimi Comuni che paga regolarmente gli stipendi e non registra scoperture di cassa.

In assenza di ulteriori interventi, **il Presidente** sottopone a votazione l'atto di vincolo n. 1.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);

Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);

Voti favorevoli: n. 8 (otto);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 5 (cinque – Cingari, Patinella, Šapia, Arcidiacono e Šofia).

Il Presidente sottopone a votazione l'atto di vincolo n. 2.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);
Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);
Voti favorevoli: n. 8 (otto);
Voti contrari: n. 0 (zero);
Astenuti: n. 5 (cinque – Cingari, Patinella, Sapia, Arcidiacono e Sofia).

Il Presidente sottopone a votazione l'atto di vincolo n. 3.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);
Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);
Voti favorevoli: n. 8 (otto);
Voti contrari: n. 0 (zero);
Astenuti: n. 5 (cinque – Cingari, Patinella, Sapia, Arcidiacono e Sofia).

Il Presidente sottopone quindi a votazione l'emendamento n. 1 alla proposta di deliberazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);
Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);
Voti favorevoli: n. 8 (otto);
Voti contrari: n. 0 (zero);
Astenuti: n. 5 (cinque – Cingari, Patinella, Sapia, Arcidiacono e Sofia).

Il Presidente sottopone quindi a votazione l'emendamento n. 2 alla proposta di deliberazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);
Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);
Voti favorevoli: n. 8 (otto);
Voti contrari: n. 0 (zero);
Astenuti: n. 5 (cinque – Cingari, Patinella, Sapia, Arcidiacono e Sofia).

Il Presidente sottopone quindi a votazione l'emendamento n. 3 alla proposta di deliberazione:

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);
Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);
Voti favorevoli: n. 8 (otto);
Voti contrari: n. 0 (zero);
Astenuti: n. 5 (cinque – Cingari, Patinella, Sapia, Arcidiacono e Sofia).

Il Presidente sottopone a votazione l'emendamento n. 4 alla proposta di deliberazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);
Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);
Voti favorevoli: n. 8 (otto);
Voti contrari: n. 0 (zero);
Astenuti: n. 5 (cinque – Cingari, Patinella, Sapia, Arcidiacono e Sofia).

Il Presidente sottopone a votazione l'emendamento n. 5 alla proposta di deliberazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);
Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);
Voti favorevoli: n. 8 (otto);
Voti contrari: n. 0 (zero);
Astenuti: n. 5 (cinque – Cingari, Patinella, Sapia, Arcidiacono e Sofia).

Il Consigliere Licciardello, per dichiarazione di voto, condivide con il Consigliere Sofia la valutazione circa le criticità legate alla mancata programmazione, però deve dare atto che, come confermato dal Sindaco, Giardini Naxos è uno dei pochi Comuni che affronta il piano di riequilibrio ed effettua regolarmente i pagamenti dovuti. Si rammarica, anche in relazione alle doglianze del Consigliere Sofia circa l'occupazione giovanile, che la minoranza consiliare, a differenza degli anni precedenti, non abbia inteso collaborare con gli altri Consiglieri nella stesura e presentazione degli emendamenti proposti. Infine, a nome del Gruppo Nuova Naxos, esorta sempre l'Amministrazione ad affrontare le criticità attuali, dimostrate anche nella seduta in corso da determinati interventi di Consiglieri che fino a poco tempo fa accompagnavano e sostenevano l'Amministrazione, ma dichiara il voto favorevole, per responsabilità, alla proposta di deliberazione in oggetto, facendo propri i suggerimenti espressi nel relativo parere dei Revisori dei Conti.

Il Responsabile del II Settore vuole specificare che nell'anno 2018, oltre ai pagamenti previsti nel piano di riequilibrio cui l'Ente ha fatto fronte, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per oltre un milione di euro, tutti regolarmente pagati.

Il Consigliere Cingari dichiara che il proprio voto alla proposta di deliberazione in oggetto purtroppo deve essere contrario in quanto, come hanno anticipato i Consiglieri, gli amministratori hanno solo prosciugato le risorse del bilancio senza aver chiesto né usufruito di finanziamenti, con colpa del Sindaco che non ha mai fatto alcun rilievo in tal senso ai suoi Assessori.

Il Presidente sottopone a votazione l'intera proposta di deliberazione così come emendata.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);

Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);

Voti favorevoli: n. 8 (otto);

Voti contrari: n. 4 (uno – Cingari, Sapia, Arcidiacono e Sofia);

Astenuti: n. 1 (uno – Patinella).

Il Presidente propone quindi di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività e sottopone tale proposta a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);

Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);

Voti favorevoli: n. 8 (otto);

Voti contrari: n. 4 (uno – Cingari, Sapia, Arcidiacono e Sofia);

Astenuti: n. 1 (uno – Patinella).

Il Consiglio Comunale

Uditi la proposta avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli atti di vincolo;

Uditi gli emendamenti;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, così come emendata;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.

Il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 20:55.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Citta' Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 35

DEL
30.08.2019

| | |
|------------|--|
| OGGETTO : | Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021 |
| SETTORE : | Settore II - Economico - Finanziario |
| PROPONENTE | Assessore al Bilancio - Dott. Carmelo Villari _____ |

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione era fissato al 31 Marzo 2019, così come previsto dal D.M. Interno del 26/01/2019;

Considerato che il presente documento programmatico è stato elaborato tenendo conto sia dell'andamento della spesa storica per le varie missioni di spesa, sia dalle indicazioni ricevute dall'organo di governo dell'ente che dai vari responsabili di settore, nonché degli ulteriori atti programmatici approvati o in corso di approvazione dal consiglio comunale,

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 era previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Che il bilancio di previsione 2017 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2017 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2017*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*, nonché ogni ulteriore aggiornamento prodotto da ARCONET;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che: la Giunta Comunale, con deliberazione n. 105 in data 14/08/2019 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento unico di programmazione e ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) la nota integrativa al bilancio;
- f) l'allegato di cui all'art. 8 c. 1 del D.L. 66/2014, per ciascun esercizio finanziario;
- g) il prospetto sugli equilibri di bilancio, per ciascun esercizio finanziario;
- h) il piano degli indicatori di bilancio per ciascun esercizio finanziario;
- i) prospetto funzioni delegate da Organismi internazionali

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

1. Visti inoltre i commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019, i quali sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio e pertanto dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte

Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820).

2. Dal prossimo esercizio, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto *"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).
3. Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso 10^a dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta dunque di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata *una tantum* per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL.

La legge di bilancio 2019 dunque esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno.

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;

e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme "taglia spese" alle autonomie locali;

Visto il Decreto del Ministro Dell'Interno pubblicato sulla G.U.R.I. Del 02/02/2019 , che ha prorogato al 31/03/2019, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 106 del 14/08/2019, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019-2021

Visto il correlato parere FAVOREVOLE, dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, espresso in data 29/08/2019 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al n° 17364 del 30/08/2019, che si allega alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto i D.L. 244/2016 e ss.mm. E ii.;

Vista la Legge di Bilancio Statale 2018;


Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dagli Allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
3. Di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo;

Il Proponente

Dr. Carmelo Villari



COMUNE DI GIARDINI NAXOS


PROVINCIA DI MESSINA

Deliberazione di c.c... n. 35 del 30.08.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/90 n.142 recepito dall'art.1 della L.R. n.11/12/91 n.48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere. Favorevole

Giardini Naxos 30/08/2019




IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

DR Mario Cavallaro

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/90 n.142 recepito dall'art.1 della L.R. n.11/12/91 n.48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Giardini Naxos 30/08/2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II





Dott. Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
(Avv. A. Arcidiacono)

Il Presidente del Consiglio
(Geom. D. Bevacqua)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Roberta Freni)



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa R. Freni